

COMUNE DI PALAU



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Articolo 01 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 02 - Istituzione e presupposto dell'imposta	2
Articolo 03 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari	3
Articolo 04 - Tariffe	3
Articolo 05 - Esenzioni ed agevolazioni	6
Articolo 06 - Versamento dell'imposta	6
Articolo 08 –Obblighi tributari	8
Articolo 9 -Disposizioni in tema di accertamento	8
Articolo 10 - Sanzioni	9
Articolo 11 -Riscossione coattiva	9
Articolo 12- Rimborsi	9
Articolo 13 - Contenzioso	10

Articolo 01 - Oggetto del Regolamento

1.1 Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

1.2 Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

1.3 La Regione Autonoma della Sardegna, con decreto n.23 del 30 Novembre 2011, dell'assessorato Turismo-Artigianato-Commercio, ha istituito l'elenco regionale delle località turistiche, tra le quali rientra il Comune di Palau.

Articolo 02 - Istituzione e presupposto dell'imposta

2.1 L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e del D.L. n.50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n.96 del 21 giugno 2017.

2.2 Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti in linea di principio, dalla legge, in materia di turismo ed attività accessorie e collaterali allo stesso, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Palau, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici, compresi quelli volti al contrasto dei fenomeni di abusivismo in materia ricettiva.

2.3 L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale e dell'elenco delle strutture, nonché in tutti i casi di locazioni brevi e/o turistiche, ossia di durata inferiore a giorni trenta, di immobili a destinazione – anche solo di fatto – residenziale.

2.4 Strutture (articolazione a titolo indicativo e non esaustiva):

ALBERGHIERO	Albergo – Hotel 1-2-3-4-5 Stelle Agriturismo Alberghiera
RESIDENZE TURISTICOALBERGHIERE	Villaggio Vacanze Villaggio Turistico
RICETTIVE ARIA APERTA	Camping 1-2-3-4-5 Stelle Aree sosta caravan Autocaravan ed altri mezzi simili mobili di pernottamento Campeggi di transito
RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE	Case e appartamenti per vacanze Case per ferie Ostelli Affittacamere Residence vacanze Attività saltuarie di alloggio e prima colazione (B&B) Agriturismo Strutture di turismo rurale Marina resort – barche da charter porti Comune di Palau Albergo Nautico Diffuso di cui alla L.R. 21.06.2021 n. 13
UNITA' IMMOBILIARI	Non adibite ad abitazione principale concesse in locazione – ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi dell'Art.1, comma 2, lett. C della legge 431/98; Tutte le unità a destinazione abitativa locare o cedute in comodato da privato e/o da operatori economici per uso di fatto turistico o ricreativo. L'uso turistico o ricreativo si presume sino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente.

2.5 Le disposizioni qui presenti entrano in vigore, con applicazione dell'imposta e delle relative tariffe a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le

variazioni tariffarie e/o regolamentari, decorrono invece dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

2.6 L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel l'intero territorio del Comune di Palau durante l'anno solare, fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi nell'anno solare. L'esenzione per i pernottamenti successivi alla quindicesima opera anche qualora i pernottamenti siano effettuati presso diverse strutture ricettive. La Giunta Comunale con propria delibera stabilisce tuttavia annualmente, sulla base di valutazioni che contemperino la tutela dell'industria ricettiva e delle locazioni turistiche e l'interesse dell'ente locale alla riscossione del tributo, i periodi dell'anno (periodo invernale e bassissima stagione) nei quali la tariffa del tributo è azzerata.

Articolo 03 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

3.1 Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica anagraficamente non residente nel Comune di Palau che alloggia o pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 2.4 che si trovano nell'intero territorio del Comune di Palau e non risulta iscritto all'anagrafe di Palau, ovvero il locatario nel caso di locazioni brevi e/o turistiche di immobili a destinazione abitativa e/o residenziale, anche solo di fatto.

3.2 Il soggetto responsabile degli obblighi tributari e del pagamento del tributo è il gestore della struttura ricettiva ovvero dell'immobile presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. Nel caso di autocaravan sono responsabili in solido del pagamento il conducente e l'intestatario della carta di circolazione del veicolo.

3.3 Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

3.4 Il Comune, anche in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, può stipulare singoli accordi con i gestori di portali di locazioni brevi e/o turistiche per disciplinare le modalità di incasso e di riversamento del tributo da parte di tali soggetti.

3.5 Gli operatori economici responsabili degli obblighi tributari tenuti al versamento e/o al riversamento del tributo a favore del Comune rivestono la qualifica di "Responsabili di Imposta" ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 14.03.2001, n. 23, come modificato dall'art. 180, comma 3 del DL 19.05.2020, n. 34, con diritto di rivalsa nei confronti degli ospiti e/o dei locatari.

3.6 Gli intermediari nella locazione di unità immobiliari ad uso turistico sono obbligati al pagamento del tributo qualora siano intervenuti per ricevere tutto o parte del pagamento del canone. Tali soggetti sono in ogni caso tenuti agli obblighi dichiarativi nei confronti del Comune.

Articolo 04 – Tariffe

4.1 L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive disciplinate dall'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/ prezzo del soggiorno.

4.2 Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.

4.3 Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

4.4 Nelle strutture di cui all'art. 2 l'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono nell'anno solare di applicazione nel limite massimo di quindici pernottamenti consecutivi. Al fine di promuovere la stagionalizzazione dei flussi turistici, è demandata alla Giunta Comunale la facoltà di rimodulare o azzerare, con propria deliberazione, le tariffe.

4.5 Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei quindici pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

4.6 Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

4.7 In sede di approvazione della misura annua dell'imposta, la relativa deliberazione, al fine di agevolare l'adempimento dei contribuenti, può stabilire, anche in via sperimentale, la facoltà, per i privati che gestiscano immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche, di provvedere al pagamento dell'imposta di soggiorno per l'intera annualità, determinata in misura forfettaria sulla base di un numero figurativo minimo di presenze, a condizione che il tributo così determinato sia versato integralmente al Comune entro il mese di giugno dell'anno di riferimento. Tale pagamento estingue l'obbligazione tributaria per l'intera annualità. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle somme trattenute e versate al Comune da gestori di portali di locazioni turistiche e/o da altri intermediari nell'attività di locazione turistica per locazioni attive poste in essere da soggetti che abbiano corrisposto il tributo in misura forfettaria.

4.8 In via sperimentale, l'imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, i quali abbiano stipulato apposita convenzione col Comune, viene liquidata con l'applicazione di una tariffa in misura percentuale sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno. La misura percentuale della tariffa viene deliberata con apposito atto di Giunta.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

5.1 Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e gli anziani oltre il compimento del settantesimo anno di età;
- i portatori di handicap in generale;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- I dipendenti diretti e indiretti, delle strutture ricettive di cui all'art. 02 o che prestano in maniera continuativa attività lavorativa regolarmente formalizzata presso qualsiasi altra struttura produttiva locale;
- I proprietari e i loro parenti entro il secondo grado, e gli ospiti dei proprietari compresenti col proprietario presso case di residenze private (prima e seconda abitazione), che non svolgono attività locativa di qualsiasi natura.

5.2 L'applicazione dell'esenzione è semplicemente subordinata alla consegna da parte dell'interessato al gestore della struttura, di una dichiarazione sostitutiva – atto di notorietà, resa in base al DPR n.445/2000 ss.mm..

Articolo 06 - Versamento dell'imposta

6.1 I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

6.2 Il gestore della struttura ricettiva deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:

- a) registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale: “assolta imposta di soggiorno euro... fuori campo applicazione IVA”);
- b) utilizzo di bolletta numerata prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell’imposta;
- c) utilizzo di apposito bollettario cartaceo numerato rilasciato dal Comune di Palau o suo delegato.

6.3 Il gestore della struttura ricettiva, ovvero il gestore dell'immobile effettua il versamento al Comune di Palau dell’imposta di soggiorno dovuta, entro il quindicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l’incasso, con le seguenti modalità:

- a) mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997;
- b) mediante l’utilizzo della piattaforma dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione denominata pagoPA.

6.4 Qualora ritenuto utile ai fini del monitoraggio dei pagamenti da parte del Comune ovvero del concessionario, il Comune potrà richiedere al tesoriere l'apertura di appositi conti-sottoconti-sezionali.

Articolo 07 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

7.1 I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Palau sono tenuti ad agevolare l’assolvimento dell’imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura, a riversare e rendicontare al Comune o chi per esso il relativo incasso, a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno.

7.2 Essi hanno l’obbligo di dichiarare mensilmente all’Ente, entro quindici giorni del mese successivo alla conclusione di ciascun mese solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Alla dichiarazione presentata dovranno essere allegati la copia delle ricevute di versamento dell’imposta a favore del Comune relative al periodo di riferimento della dichiarazione stessa e copia delle Comunicazioni obbligatorie inviate alla questura recanti l’indicazione del numero delle presenze. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione potranno concordare col Comune, ovvero col concessionario, modalità diverse di invio dei dati circa le presenze rilevanti ai fini della quantificazione dell’imposta a condizione che ciò non costituisca ostacolo all’attività di controllo.

7.3 La dichiarazione è trasmessa esclusivamente attraverso l'utilizzo di apposita procedura telematica. Nel caso in cui sia consentita l'opzione per il pagamento dell'imposta determinata attraverso il criterio forfettario da parte dei privati possessori di seconde case destinate alla locazione turistica o comunque breve, l'opzione deve essere espressa, a pena di decadenza, attraverso la presentazione di apposita dichiarazione entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, utilizzando lo specifico modulo cartaceo predisposto dal Comune. La dichiarazione ha effetto solo per l'anno solare nel quale viene presentata.

7.4 I gestori delle strutture ricettive ed i locatori che versano l'imposta con modalità ordinarie devono inoltre presentare annualmente la dichiarazione prevista dall'art. 180, comma 4, del D.L. 19.05.2020. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7.5 Il gestore della struttura ricettiva ed il gestore o possessore dell'immobile locato sono Responsabili del pagamento dell'imposta, e sono tenuti ad effettuare il versamento del tributo al Comune anche qualora non abbiano incassato il tributo dal contribuente.

7.6 Il Comune di Palau si impegna a pubblicare sulla home page del sito istituzionale e sul portale web del turismo, le opere ed i servizi realizzati, anche non interamente, grazie al gettito dell’imposta di soggiorno.

Articolo 08 – Obblighi tributari

8.1 I soggetti indicati nell’articolo 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno nei termini di legge nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge stessa e dal presente regolamento.

8.2 I soggetti indicati nell’art. 3 comma 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall’Ufficio Tributi del Comune;

- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

8.3 I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

8.4 È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

8.5 I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili degli adempimenti tributari; pertanto, sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 8 del presente regolamento.

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

9.1 Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

9.2 Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9.3 Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 bis - Accertamento induttivo ai fini dell'Imposta di Soggiorno

1. L'Ufficio Tributi del Comune, ovvero – qualora istituito - il concessionario della gestione del tributo, procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione di una più dichiarazioni periodiche, ovvero della dichiarazione annuale, ovvero ancora di presentazione di dichiarazioni nulle. Si considerano comunque nulle le dichiarazioni presentate con oltre 90 giorni di ritardo.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'Ufficio tributi, ovvero – qualora istituito - il concessionario della gestione del tributo, determinano il numero complessivo delle presenze tassabili della struttura ricettiva sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a loro conoscenza, compreso l'utilizzo di dati medi statistici, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture, contabili e non contabili, del gestore ancorché regolarmente tenute.

3. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, ovvero rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quali parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di occupazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale, nel periodo di esercizio di cui al comma uno, ritenute aventi classificazione e/o caratteristiche analoghe o similari.

Articolo 10 - Sanzioni

10.1 Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

10.2 Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal cento per cento al duecento per cento

dell'imposta dovuta non versata, con un minimo di euro 500,00.

10.3 Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10.4 Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10.5 Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10.6 Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti. Il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento esecutivo d'ufficio od in rettifica. L'avviso di accertamento può avere come oggetto anche una pluralità di annualità d'imposta, anche contenendo contestazione ed irrogazione di sanzioni per violazioni differenti. L'avviso di accertamento esecutivo, munito di formula esecutiva e intimazione di pagamento, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 11 -Riscossione coattiva

11.1 Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12- Rimborsi

12.1 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

12.2 Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento. Qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 10,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

12.3 Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 13 - Contenzioso

13.1 Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.